

Sezione Ottava Il difensore

1. IL DIRITTO DI DIFESA (17)

La *difesa* è diritto *inviolabile* in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Cost.). Esso si sostanzia nel diritto dell'imputato alla *contestazione dell'accusa*; nel diritto di partecipare alla *raccolta delle prove*; nel diritto a presentare *memorie, eccezioni a difesa*; nel diritto di giovare di un *difensore* e di un *consulente tecnico*.

È da segnalare che la L. 24-2-1997, n. 27 ha eliminato la categoria dei procuratori legali equiparando quelli ancora in esercizio agli avvocati.

2. LA FIGURA E LE FUNZIONI DEL DIFENSORE

Il difensore è una *parte meramente formale*, nel senso che l'interesse che fa valere nel processo non gli appartiene, ma fa capo all'imputato o alle altre parti private che agiscono, sue assistite (cd. *parti sostanziali*).

Differenze

A seconda del modo di investitura, si distingue il *difensore di fiducia*, scelto dall'interessato, dal *difensore di ufficio*, designato dall'Autorità giudiziaria in base ad un meccanismo che prescinde dalla scelta dell'interessato.

La **difesa di fiducia** è contrassegnata dai caratteri della *prevalenza*, perché la nomina del difensore di fiducia prevale su quella del difensore d'ufficio, e della *facoltatività*, nel senso che l'interessato è libero di scegliere il proprio difensore e può revocarlo in qualsiasi momento (peraltro, anche il difensore è libero di accettare o meno l'incarico difensivo).

La **difesa di ufficio** risponde, invece, ai caratteri della: *obbligatorietà*, giacché il difensore nominato non può rifiutare l'incarico, né abbandonarlo; *sussidiarietà*, poiché il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni quando venga nominato un difensore di fiducia; *immutabilità*, perché, una volta nominato, il difensore non può essere sostituito in via definitiva con altro diverso, ma solo temporaneamente e per giustificato motivo; *precostituzione*, in quanto la nomina non costituisce frutto di una scelta discrezionale dell'Autorità giudiziaria, ma deve avvenire mediante individuazione attraverso appositi elenchi tenuti da un Ufficio centralizzato dell'Ordine forense sito nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di Appello.

Funzioni del difensore

- ▶ **assistenza**: consiste nella *collaborazione*, assicurata dalla legge all'imputato presente, del difensore in quanto soggetto fornito di particolari requisiti di capacità tecnica
- ▶ **rappresentanza** (ammessa solo nei casi determinati dalla legge: es. artt. 159, 165, 423, 475): consiste nella sostituzione del difensore all'imputato nell'esercizio dei diritti a quest'ultimo spettanti
- ▶ **investigazione**: la legge 7-12-2000, n. 397, avente ad oggetto le indagini difensive (v. *Indagini difensive*, in Appendice) e in vigore dal 18-1-2001, abrogando l'art. 38 disp. att. c.p.p., che in modo stringato regolamentava l'esercizio del diritto alla prova dei difensori, ha introdotto una disciplina organica e completa che potenzia i poteri di ricerca delle fonti di prova da parte della difesa anche nella fase delle indagini preliminari

(17) La L. 16-12-1999, n. 479, ha introdotto, con l'art. 17, l'art. 415bis c.p.p. (avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari) e, con l'art. 12, l'art. 54quater c.p.p. (richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero).

Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere	▶ <i>previo avviso</i>	<ul style="list-style-type: none"> • sommarie informazioni dall'indagato (art. 350) • interrogatorio (artt. 364, 388, 294) • ispezione (artt. 364, 244) • confronto con indagato (artt. 364, 211) • accertamenti non ripetibili (art. 360) • incidente probatorio (art. 398)
Garanzie del difensore	▶ <i>senza avviso</i> ▶ sono vietati: il <i>sequestro</i> di carte e documenti nonché di corrispondenza attinente alla difesa; l' <i>intercettazione</i> di comunicazioni relative alla difesa ▶ <i>ispezioni, perquisizioni, sequestri</i> possono essere disposti soltanto da un <i>magistrato</i> , P.M. o giudice, e sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ha diritto ad essere avvisato e ad assistere a tali atti	<ul style="list-style-type: none"> • perquisizione (artt. 356, 365) • acquisizione di plichi (art. 353) • accertamenti urgenti (artt. 356, 354) • sequestro (artt. 354, 365, 366)

Giurisprudenza

- In tema di nomina del difensore di ufficio, non configura alcuna nullità la **mancata iscrizione** del difensore nominato nell'apposito elenco dei difensori di ufficio, non essendo tale sanzione prevista espressamente dalla norma. — Cass. III, sent. 14742 del 25-3-2004 (cc. 18-2-2004) rv. 228528.
- In tema di **indagini difensive**, la **richiesta al pubblico ministero di disporre l'audizione** della persona informata su fatti di interesse per l'investigazione del difensore, che si sia avvalsa della facoltà di non rendere dichiarazioni, **deve indicare le circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita e le ragioni** per le quali si ritiene che esse siano **utili alle indagini**, con la conseguenza che, in difetto di tali indicazioni, il pubblico ministero non ha l'obbligo di provvedere. — Cass. II, sent. 40232 del 6-12-2006 (cc. 23-11-2006) rv. 235594.
- La nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non è possibile far valere successivamente l'interesse dell'imputato non comparso ad essere assistito anche dal difensore non avvisato, in quanto tale interesse non è riconoscibile in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice). — Cass. **Sez. Un.** 8-10-2009, n. 39060 rv. 244188.
- La nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente. (In motivazione la Corte ha precisato che è onere del difensore presente, anche se nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice). — Cass. **Sez. Un.** 8-10-2009, n. 39060 rv. 244187.

3. DIFESA D'UFFICIO E GRATUITO PATROCINIO

La legge 6-3-2001, n. 60, sulla difesa d'ufficio, ha previsto che l'elenco dei difensori d'ufficio e i relativi turni di disponibilità non siano più predisposti da ogni singolo Consiglio dell'Ordine, ma siano tenuti da un **ufficio centralizzato dell'Ordine Forense**, sito nel capoluogo della Corte d'Appello.

La stessa legge è poi intervenuta sul disposto dell'art. 108 c.p.p., disciplinante il cd. **termine a difesa** (v. *Termine in difesa* in Appendice) concesso in ipotesi di *rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono* della difesa, per cui il nuovo difensore o quello designato d'ufficio hanno diritto ad un congruo termine per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. Tale termine è stato esteso da tre ad un minimo di **sette giorni**, riducibile fino ad uno se vi sia il consenso dell'imputato o del suo difensore o il rischio di scarcerazione o prescrizione del reato.

La disciplina del **gratuito patrocinio** (artt. 74-145, D.P.R. 30-5-2002, n. 115, recante il Testo unico sulle spese di giustizia, in vigore dal 1° luglio 2002) mira ad assicurare il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

In sostanza, l'istituto del gratuito patrocinio consiste nel diritto garantito alle persone *non abbienti* (il cui reddito annuo non superi un ammontare prefissato dalla legge):

- alla difesa legale e all'assistenza ausiliaria e tecnica ad opera di professionisti scelti dallo stesso interessato (ovvero nominati d'ufficio dall'A.G.) ed obbligati a prestarla;
- all'esonero dal pagamento delle spese di assistenza, difesa e rappresentanza, poste a carico dello Stato.

Confermando una peculiarità disciplinare già introdotta dalla L.134/2001, di riforma della previgente disciplina sul gratuito patrocinio, di cui alla L. 30-7-1990, n. 217, a seguito di presentazione dell'istanza di ammissione, il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3bis, c.p.p., ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ed alla Direzione Nazionale Antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.

Giurisprudenza

- L'inosservanza del disposto di cui all'art. 106, comma 4bis, cod. proc. pen., secondo cui non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa (oltre la eventuale responsabilità disciplinare del difensore) soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità. — Cass. **Sez. Un.**, sent. 21834 del 5-6-2007 rv. 236373.
- La previsione della concessione di un termine a difesa al nuovo difensore, nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e di abbandono della difesa ad opera del precedente difensore, non trova applicazione nelle situazioni in cui il giudice designa un sostituto del difensore non comparso, in quanto quest'ultimo ha solo momentaneamente sospeso la sua funzione (Corte cost., sent. 450/1997 e ord. 17/2006). — Cass. II, sent. 5605 del 8-2-2007 (10-1-2007) rv. 236123.

Sezione Nona Teoria generale degli atti

1. NOZIONE DI ATTO

Il procedimento penale è per definizione una successione di atti: essi costituiscono una categoria molto eterogenea ed è pertanto difficile dedurne una nozione unitaria. Essi possono essere posti in essere da qualsiasi soggetto processuale: giudice, P.M., P.G., parte civile, imputato etc.

Il codice di procedura penale con l'espressione «atto» si riferisce:

- ▶ talora ad una *manifestazione di volontà* del soggetto processuale
- ▶ talaltra ad un *comportamento* che prescinde dalla volontarietà
- ▶ altre volte, infine, al *risultato* dell'atto o al *documento* che lo incorpora

Gli atti si distinguono

- ▶ **atti del procedimento:** quelli compiuti nello stadio delle indagini preliminari, fino all'esercizio dell'azione penale (es. assunzione di informazioni; perquisizione)
- ▶ **atti del processo:** quelli posti in essere dopo il promovimento dell'azione penale e fino alla sentenza definitiva (es. atti del dibattimento; sentenza)

2. VESTE FORMALE E VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI

Gli atti devono, innanzitutto, essere *in lingua italiana*: se il destinatario appartiene ad una minoranza etnica, gli atti avranno documentazione bilingue innanzi all'A.G. di primo e di secondo grado.

Gli atti, altresì, rivestono la forma di **verbali**, che sono atti compilati da un pubblico ufficiale (l'ausiliario del giudice ed il segretario del P.M.) contenenti la descrizione delle attività compiute in loro presenza e la sottoscrizione di tutti gli intervenuti.

Privilegiati sono i mezzi di verbalizzazione più moderni, quali la *stenotipia* o altro *mezzo meccanico*: alla *scrittura manuale* si ricorre soltanto quando non siano disponibili i mezzi meccanici ovvero per la verbalizzazione di atti di *scarso rilievo*.

3. GLI ATTI DEL GIUDICE

Atti del giudice	<p>► sentenza: è l'atto processuale che esaurisce il rapporto processuale o una fase di esso. Va motivata a pena di nullità (art. 125, comma 3). Essa si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — motivazione, in cui il giudice espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione — dispositivo, che è costituito dalla sintesi del contenuto della decisione (es. per questi motivi condanna l'imputato alla pena di ...) <p>► ordinanza: è un atto che decide su questioni <i>incidentali</i> sorte durante il procedimento (da motivare a pena di nullità: art. 125, comma 3); essa è normalmente revocabile</p> <p>► decreto: è un tipo di provvedimento di contenuto vario (normalmente non è motivato, salvo eccezioni), esso non è normalmente revocabile</p> <p>► provvedimenti innominati: atti privi di denominazione specifica, identificati solo in relazione alla loro peculiare funzione (es.: avviso, comunicazione, invito, ordine, delega)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • di merito: decide sul <i>rapporto penale sostanziale</i> • processuale: decide esclusivamente su <i>problemi di ordine processuale</i> (sentenza di incompetenza) <ul style="list-style-type: none"> — di condanna: contiene l'affermazione di colpevolezza dell'imputato e l'indicazione della pena applicata — di proscioglimento: <i>di non doversi procedere per difetto di una condizione di procedibilità</i> (ad es. la querela) (art. 529 c.p.p.); <i>di assoluzione</i> (art. 530)
-----------------------------	--	--

Sezione Decima Patologia degli atti

1. L'INESISTENZA

L'inesistenza (categoria di elaborazione dottrinale) consiste nella mancanza di requisiti essenziali al punto tale da rendere l'atto irricognoscibile, non identificabile come atto giuridico. L'atto inesistente non produce alcun effetto ed è insanabile.

2. LA NULLITÀ

A) Concetto e tassatività delle nullità

La *nullità* è l'invalidità dell'atto processuale espressamente comminata dalla legge per talune gravi violazioni di essa.

Per il *principio di tassatività delle nullità* (ex art. 177 c.p.p.), l'inosservanza delle condizioni prescritte per gli atti processuali è causa di nullità soltanto nei casi in cui questa è comminata espressamente dalla legge.

B) Distinzione tra le varie forme di nullità

Le **nullità** si distinguono in:

► **nullità generali:** sono quelle previste in via generale ed astratta dall'art. 178 c.p.p., per il quale si intende sempre prescritta a pena di nullità l'inosservanza delle disposizioni concernenti:

- le *condizioni di capacità del giudice* stabilite dalla legge sull'ordinamento giudiziario ed il numero dei giudici necessario per costituire i collegi (art. 178, lett. a))
- l'*iniziativa* del P.M. nell'esercizio dell'*azione penale*; la sua partecipazione al procedimento (art. 178, lett. b))
- l'*intervento, l'assistenza* e la *rappresentanza dell'imputato*, e delle altre parti private, nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante (art. 178, lett. c))

► **nullità speciali:** sono quelle nullità che la legge prevede di volta in volta, con previsione specifica riferita a determinati casi

Effetti delle **nullità** secondo il **regime giuridico**

► **nullità assolute** (art. 179)

- deducibili in ogni stato e grado del giudizio dalla *parte interessata*. Le altre parti (che non hanno interesse alla disposizione violata) non sono legittimate a dedurla, ma possono farne *denuncia* all'A.G.
- rilevabili d'ufficio dal giudice
- insanabili

► **nullità a regime intermedio** (art. 180)

- rilevabili d'ufficio o deducibili su istanza di parte, purché interessata (come le nullità assolute): fino alla *deliberazione della sentenza di primo grado*, se si sono verificate nella fase anteriore al giudizio; fino alla *deliberazione della sentenza del grado successivo*, se si sono verificate durante il precedente grado di giudizio
- sanabili (come le nullità relative), in quanto possono essere rilevate o dedotte solo entro i limiti prefissati dalla legge

Effetti delle **nullità** secondo il **regime giuridico**

► **nullità relative**

- non possono essere rilevate d'ufficio, ma devono essere dedotte (fino al *provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare*, fino all'*apertura del dibattimento*, con l'*impugnazione della sentenza* con riferimento alle nullità verificatesi nella fase precedente) dalle parti alle seguenti condizioni:
 - interesse della parte ad eccepire la nullità (art. 182, comma 1)
 - non responsabilità della parte che le deduce nella produzione della nullità (art. 182, comma 1)
- sanabili

Secondo il *regime giuridico* le **nullità generali** (art. 178) si distinguono in:

► **nullità assolute**

- le nullità riguardanti la *capacità* e la *costituzione del giudice* (18)
- le nullità riguardanti l'*iniziativa del P.M.* nell'esercizio dell'azione penale
- le nullità riguardanti l'*omessa citazione dell'imputato* e l'*assenza del suo difensore quando ne è obbligatoria la presenza*

► **nullità a cd. regime intermedio**

- le nullità riguardanti la *partecipazione del P.M.* al procedimento
- le nullità riguardanti l'*intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato* e delle altre parti private, all'infuori dei casi di omessa citazione dell'imputato stesso e di assenza del suo difensore quando ne è obbligatoria la presenza (nullità, queste, che restano assolute)
- le nullità riguardanti la *citazione in giudizio della persona offesa e del querelante*

Le *nullità speciali* sono tutte *relative*

3. CONSEGUENZE DELLE NULLITÀ

Conseguenze della nullità:

- le *nullità assolute (generali)* previste dall'*art. 178, lett. a) e b)*, incidono sull'intero rapporto processuale, invalidandolo nei confronti di tutti gli imputati
- le *nullità assolute (generali)* previste dall'*art. 178, lett. c)* agiscono esclusivamente nei confronti del soggetto sulla cui posizione sono ricaduti gli effetti della nullità stessa
- le *nullità relative* invalidano l'atto compiuto in violazione delle norme prescritte a pena di nullità (ma la nullità di un atto, quando è dichiarata, rende nulli gli atti consecutivi che da esso dipendono: art. 185, comma 1)
- le *nullità non dichiarate*, anche se assolute, non invalidano alcunché, ed il processo prosegue sino alla sua conclusione

(18) Ai sensi dell'art. 33, comma 3, non danno luogo a nullità assoluta — non considerandosi attinenti né alla capacità né alla costituzione del giudice — le violazioni delle norme sulle attribuzioni del Tribunale collegiale o monocratico.

Sanatoria delle nullità (nel corso del procedimento penale sono sanabili solo le nullità *relative* e quelle a *regime intermedio*, non invece le nullità *assolute*; queste ultime si sanano, però, col *passaggio in giudicato della sentenza*):

► cause di **sanatoria generali** (artt. 183-184)

- se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirla, ovvero ha accettato gli effetti dell'atto (cd. *acquiescenza*)
- se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato
- se, nonostante la nullità della citazione o dell'avviso, la parte è comparsa

Rinnovazione dell'atto nullo e regressione del procedimento: dichiarata la nullità di un atto processuale, il giudice può ordinarne la rinnovazione o la rettificazione, se lo ritiene necessario e possibile. La *rinnovazione* consiste nella *ripetizione dell'atto nullo*. La *rettificazione* consiste nella correzione dell'atto quando questo sia affetto da *nullità parziale*, che non giustifica la sua totale eliminazione e rinnovazione. La *declaratoria di nullità* comporta, altresì, la **regressione** del procedimento alla fase precedente nel caso in cui il compimento dell'atto da rinnovare rientra nell'esclusivo potere del giudice di quella fase.

4. L'IRREGOLARITÀ DEGLI ATTI

L'irregolarità dell'atto processuale consiste in un qualunque *vizio* dello stesso che non è causa di nullità di esso.

Essa non produce alcuna invalidità proprio per la sua tenuità.

Verificatasi una irregolarità, il giudice deve provvedere, se occorre, alla sua eliminazione, mediante una procedura speciale (inquadabile, secondo SABATINI, tra i *procedimenti incidentali*) che va sotto il nome di *correzione degli errori materiali*, prevista dall'art. 130.

5. LA DECADENZA

Attiene alla perdita della facoltà di compiere validamente un atto a causa dell'inosservanza di una prescrizione temporale (cd. **termine perentorio**: art. 173). La relativa sanzione colpisce l'inattività del titolare protratta oltre quei limiti di tempo (v. *Termine* in Appendice).

Differenze

Dai *termini* cd. *perentori*, cioè fissati dalla legge a pena di decadenza per il compimento di un determinato atto, il cui inutile decorso comporta la perdita del potere di porre validamente in essere quell'atto, si distinguono i *termini* cd. *ordinatori*. Tali sono quelli entro i quali pure deve essere compiuta una determinata attività, ma la cui inosservanza non dà luogo ad alcuna sanzione processuale (es. art. 418, comma 1, c.p.p.).

Infine, si definiscono *dilatori* quei termini durante la cui pendenza non possono essere compiuti determinati atti (es. art. 429, comma 3, c.p.p.).

6. L'INAMMISSIBILITÀ

Consiste nella *carenza del potere di una parte a proporre una domanda*, da cui scaturisce l'invalidità derivata di questa (es.: inammissibilità dell'impugnazione perché proposta dopo la scadenza dei termini).

7. L'INUTILIZZABILITÀ

Consiste nella *inidoneità di un atto ad essere usato, a fini probatori, nella fase preliminare o nel giudizio dibattimentale*.

È un istituto nuovo che trova la sua radice nella strutturazione propria del sistema accusatorio (che privilegia la formazione della prova in dibattimento) e, quindi, nella previsione di una fase delle indagini preliminari i cui atti non sono, di regola, utilizzabili nel processo, salvo che si tratti di particolari atti che, ad irripetibilità originaria o sopravvenuta e a determinate condizioni (atti contenenti dichiarazioni di indagati, testi o potenziali parti), possono essere legittimamente acquisiti nel fascicolo del dibattimento ed utilizzati ai fini della decisione. L'inutilizzabilità, quindi, costituisce una limitazione funzionale di efficacia di un atto e non un suo vizio, cioè presuppone la mancanza di patologie.

Si parla, in proposito, di *inutilizzabilità assoluta* (o **patologica**), che, rilevabile anche d'ufficio, rende l'atto inidoneo a fini probatori in qualsiasi fase del procedimento e del processo, e di *inutilizzabilità relativa* (o **fisiologica**), propria degli atti delle indagini preliminari, inutilizzabili in sede di dibattimento.

Giurisprudenza

- **L'omesso avviso** (ovvero la mancata notifica dell'avviso) della fissazione dell'udienza dibattimentale **ad uno dei due difensori** dell'imputato determina non già l'«assenza» della difesa, ma soltanto l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato, a norma dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., e quindi dà causa ad una **nullità a regime intermedio**, che deve essere eccepita immediatamente, stante la disciplina dell'art. 182 cod. proc. pen., dall'altro difensore di fiducia ritualmente avvisato e presente. — Cass. II, sent. 3635 del 30.1.2006 (ud. 10.1.2006) rv. 233339.

Sezione Undicesima Le notificazioni

1. ORGANO E FORMA DELLE NOTIFICAZIONI

A) Nozione

È l'attività attraverso la quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto del rapporto processuale l'esistenza di un atto cui tale soggetto abbia interesse.

Il meccanismo legale di notifica assicura una *presunzione legale di conoscenza*, ben diversa essendo la reale conoscenza dell'atto, anche se la strutturazione della normativa mira a far conseguire al destinatario la reale conoscenza dell'atto.

B) Organi

I soggetti interessati alla notificazione possono così identificarsi:

<i>Soggetti richiedenti:</i>	▶ tutti quelli che abbiano interessi sostanziali nel procedimento
<i>Soggetti destinatari:</i>	▶ possono anche essere persone non titolari di interessi nel procedimento (es. testimoni)
<i>Organo notificatore:</i>	▶ rappresenta il soggetto-mezzo che opera materialmente la notifica
<i>Organi tipici</i>	<p>Sono quelli che in generale curano l'attività notificatoria:</p> <p>a) <i>ufficiale giudiziario</i> (cura in via ordinaria le notifiche richieste dal giudice, talvolta dal P.M. e sempre quelle chieste dalle parti private)</p> <p>b) <i>P.G.</i> (eccezionalmente, in sostituzione dell'ufficiale giudiziario, cura le notifiche degli atti del P.M. nei soli casi di atti di indagini o provvedimenti che la stessa P.G. è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire; nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al Tribunale del riesame, il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla <i>Polizia penitenziaria</i> del luogo in cui i destinatari sono detenuti) (19)</p>
<i>Organi atipici</i>	<p>Sono quelli che in maniera episodica e saltuaria eseguono la notifica, anche in forma diversa da quella ordinaria:</p> <p>a) <i>giudice</i> (attraverso comunicazioni orali date ai presenti in sede di udienza)</p> <p>b) <i>P.M.</i> (valgono le stesse modalità, durante il compimento di attività d'ufficio)</p> <p>c) <i>funzionario di cancelleria o di segreteria</i> (mediante consegna di copia dell'atto a mani proprie dell'interessato)</p> <p>d) <i>difensore</i> (attraverso invio di copia dell'atto con raccomandata R.R.)</p>

C) Forme

La *forma tipica* è la consegna di copia integrale dell'atto (art. 148, comma 3), munita dell'attestazione di conformità all'originale.

<i>Forme atipiche:</i> (di semplificazione e celerizzazione)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ avvisi orali del giudice o del P.M. ▶ mezzi tecnici di trasmissione a distanza (es. telex, telefax); non ammessi nei confronti dell'indagato (art. 150) ▶ per telefono e telegrafo (fonogramma confermato da telegramma); non ammesso nei confronti dell'indagato (art. 149) ▶ presa visione (cioè con presa d'atto sottoscritta sull'originale, art. 153, comma 2) ▶ pubblici annunci (pubblicazione su giornali e sulla Gazzetta Ufficiale)
---	---

(19) L'utilizzo della P.G. quale organo notificatore è stato negli ultimi anni limitato, al fine di non distogliere uomini e mezzi da compiti investigativi e di controllo del territorio. Così, dapprima la L. 128/2001 (cd. *pacchetto sicurezza*) ha limitato l'utilizzo della P.G. ai procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza; poi il D.L. 374/2001 (cd. *decreto antiterrorismo internazionale*), conv. in L. 438/2001, ha limitato tale possibilità ai soli procedimenti con detenuti. Infine, con il **D.L. 27-7-2005, n. 144** (cd. *Decreto Pisanu*), **conv. in L. 30-7-2005, n. 155**, il legislatore ha previsto per l'ipotesi menzionata la possibilità per il giudice di avvalersi della *Polizia penitenziaria* in luogo della P.G. (art. 148, comma 2), eliminando anche la possibilità di ricorso alla P.G. stessa nei procedimenti innanzi al Tribunale del riesame (art. 148, comma 2ter, abrogato).

Particolarmente garantista è la disciplina della *notifica* degli atti destinati all'*imputato* e, in particolare, della notifica del primo atto, essenziale per instaurare il rapporto di conoscenza del processo: se l'*imputato è detenuto* (art. 156), egli va ricercato nell'istituto di detenzione e la notifica va consegnata in mani proprie; se l'*imputato è libero* (art. 157) la notifica avviene nell'abitazione o luogo di lavoro ovvero, in subordine, nella temporanea dimora in mani proprie, o, in mancanza, di persona convivente o del portiere. Nel caso in cui non si possa procedere alla notificazione, viene effettuato un «secondo accesso» nei luoghi indicati; qualora sia ancora impossibile effettuare la notifica si procede al deposito dell'atto nella casa comunale con comunicazione al destinatario dell'avvenuto deposito mediante raccomandata R/R. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia, mediante consegna al difensore stesso (20) (v. *Domicilio*, in Appendice).

Particolari modalità di notificazione sono previste: per l'*imputato irreperibile* (artt. 159,160); *latitante* (art. 165); per il *P.M.* (art. 153); per le *parti private* (art. 154); per *altri soggetti* (art. 167).

Differenze

L'*imputato è irreperibile* quando è impossibile eseguire notificazioni presso l'abitazione, il luogo di lavoro, la temporanea dimora o recapito ed abbiano dato esito negativo le ricerche disposte a mezzo della polizia giudiziaria nei vari luoghi ove l'*imputato* medesimo potrebbe rintracciarsi, e cioè nei luoghi di nascita, ultima residenza, dimora, luogo di lavoro, amministrazione carceraria.

L'*irreperibilità* si distingue dalla *latitanza*, che ricorre quando l'*imputato/indagato* è colpito da una misura cautelare coercitiva e non è reperibile nei luoghi di abituale dimora o lavoro.


L'art. 171 disciplina, infine, la **nullità della notificazione**, che impedisce all'atto processuale di realizzare le finalità a cui è predisposto.


Giurisprudenza

- In tema di avviso al difensore per l'udienza di convalida e per il contestuale giudizio di rettissimo, una volta accertata l'adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile e all'insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, è **irrilevante** la circostanza della mancata conoscenza, da parte del difensore, dell'avviso medesimo. (Nella specie si è ritenuto che la mancata conoscenza del messaggio, registrato nella **segreteria telefonica del difensore** designato all'atto dell'arresto, a causa di **vizi di funzionamento** dell'apparecchiatura o del **mancato ascolto della registrazione**, non incidesse sulla ritualità dell'avviso, gravando sul difensore medesimo l'onere di assicurarsi della perfetta funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio professionale e di ascoltare le comunicazioni memorizzate). — Cass. **Sez. Un.**, sent. 39414 del 22-11-2002 (ud. 30-10-2002) rv. 222554.
- È nulla la notifica del decreto di fissazione dell'udienza per il giudizio di appello eseguita, ex art. 157, comma 8bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia dell'imputato, nonostante l'esistenza agli atti del domicilio ritualmente dichiarato dall'imputato, in quanto, in tal caso, il domicilio «legale» non può prevalere su quello dichiarato, considerato che l'art. 157, comma ottavo bis cod. proc. pen. è chiaramente riferibile, nell'organizzazione della norma in cui si inserisce, alle ipotesi considerate dai commi precedenti; ne consegue che tale nullità tempestivamente eccepita comporta la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata. — Cass. V, sent. 8108 del 27-2-2007, rv. 236522.

(20) Comma 8bis dell'art. 157 c.p.p., introdotto dal D.L. 21-2-2005, n. 17, conv. in L. 22-4-2005, n. 60.

- In tema di notificazioni, il rifiuto del difensore di fiducia di accettare la notificazione degli atti diretti al proprio assistito deve essere enunciato, per produrre gli effetti previsti, almeno immediatamente dopo l'atto di nomina e indipendentemente dalla notifica di un qualche atto. — Cass. I, sent. 6068 del 7-2-2008 rv. 238921.
- In materia di avvisi al difensore, nei casi in cui, ricorrendo una situazione di urgenza, la legge, in luogo di prevedere la «notifica» dell'avviso, si limiti a stabilire che lo stesso deve essere «dato» al difensore, deve ritenersi sufficiente procurare al destinatario dell'avviso l'effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle prescritte per le notificazioni. Peraltro, quando non sia possibile procurare tale conoscenza «effettiva», è solo la conoscenza «legale» che può far ritenere osservata la norma che prescrive l'avviso, sicché in tal caso occorre usare le forme stabilite per le notificazioni, che costituiscono il mezzo normalmente previsto dal legislatore per portare a conoscenza delle persone atti del procedimento da compiere o già compiuti. (Sulla scorta del principio di cui in massima e con riferimento al caso di specie la Cassazione ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 294, comma quarto, cod. proc. pen., a norma della quale al difensore «è dato tempestivo avviso» dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, deve ritenersi osservata quando l'avviso, dato a mezzo telefono, è ricevuto dal difensore personalmente, anche se l'avviso non è seguito dalla conferma mediante telegramma). — Cass. **Sez. Un.**, sent. 23 del 11-1-1994 rv. 195624.
- L'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore fino a quando non venga espressamente **revocata. Pertanto, qualora il domicilio sia stato eletto presso un difensore conserva efficacia anche in caso di revoca del mandato, di rinuncia ad esso o di sostituzione del difensore.** — Cass. **VI**, sent. 21428 del 15-5-2003 (ud. 21-3-2003) rv. 225412.





Confronto artt. 211-212 c.p.p.

Il (—) è un mezzo di prova [vedi →] a partecipazione necessariamente plurima.

Esso consiste nell'*esame* di più parti o più testimoni ovvero di una parte o di un testimone, eseguito congiuntamente e nel loro contraddittorio, ancorché tra essi vi sia disaccordo su fatti e circostanze.

Quale mezzo di prova può avere luogo solo innanzi ad un giudice, in sede *dibattimentale* [vedi → *Dibattimento*] o di *incidente probatorio* [vedi →], con la differenza che nell'*incidente probatorio* il disaccordo può essersi verificato anche nelle dichiarazioni rese dai soggetti interessati non al giudice ma al P.M., mentre nel *dibattimento* il confronto non può essere subito disposto, ma solo dopo che gli interessati sono stati già esaminati o interrogati.

Nella fase delle *indagini preliminari* l'analogha attività dei P.M. e della P.G. che coinvolge soggetti non ancora imputati né formalmente testi, non trova una diversa denominazione lessicale, adoperandosi la stessa terminologia di confronto (art. 364 c.p.p.), ma l'atto è utile solo ai fini delle investigazioni e non già per la formazione delle prove, sicché non riceve una particolare disciplina.

Le modalità del confronto, quale atto di istruzione probatoria innanzi al giudice, implicano per l'imputato l'assistenza del difensore e l'inesistenza di un obbligo a sottoporvisi e di un impegno a dire la verità; per il testimone permangono tutti i doveri connessi al suo *status* (artt. 211, 212, 392, 499 c.p.p.).

Consulenza tecnica artt. 225, 226, 230, 233, 359, 360, 501, 502, 510 c.p.p.

La nozione di (—) richiama quella di *accertamento tecnico* [vedi →], e cioè di una collaborazione che la parte (pubblica o privata) si assicura al fine di fornire al giudice una valutazione che comporta particolari competenze scientifiche. Nel corso delle indagini, infatti, può apparire necessario avere il giudizio di un esperto in ordine a *circostanze specifiche che assumano rilevanza processuale*. In siffatte ipotesi non è sempre inevitabile il ricorso alla *perizia* [vedi →], ma può apparire sufficiente anche il parere tecnico espresso da un esperto che, invece che dal giudice, venga scelto dalla parte. Tale parere non *costituisce «prova»*, ma attraverso l'*esame dibattimentale dell'esperto*, è *suscettibile di diventare tale*. Come si è detto, all'espletamento della (—) può procedere un soggetto qualificato (esperto) nominato da una delle parti. La legge si preoccupa di temperare le esigenze investigative del P.M. con quelle del contraddittorio, per cui in caso di *accertamenti tecnici non ripetibili* [vedi →] predispone un meccanismo che comporta la necessaria partecipazione della difesa, in quanto la natura dell'*oggetto dell'indagine* è tale da non consentire una successiva verifica dei risultati della stessa. Quando viceversa questa appare possibile, non vi sono formalità nella nomina del consulente, la cui attività entra a far parte della strategia della parte, che potrà scegliere il momento più opportuno per segnalargli al giudice (il che potrà avvenire sotto forma di memoria o deposito della relazione, *ex art. 121 c.p.p.*). È ovvio che

mentre il P.M. non avrà bisogno di informare l'indagato di una (—) che non presenti caratteri di irripetibilità, spesso ciò non sarà possibile per la difesa, che quanto meno è costretta a richiedere al P.M. determinati atti o oggetti per far svolgere l'incarico al proprio esperto.

Accanto a questa figura di (—), se ne può affiancare un'altra che ha caratteristiche parzialmente diverse, in quanto suppone l'espletamento di una perizia, alla quale partecipano gli eventuali «tecnici» di fiducia delle parti (i periti vengono infatti nominati dal giudice, e scelti da un apposito albo). L'art. 225 c.p.p. precisa che «il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti».

Gli esperti di parte hanno diritto a partecipare all'udienza in cui viene conferito l'incarico al perito, e concorrono con questo e le altre parti alla formulazione del quesito (art. 226, comma 2 c.p.p.; vedi anche art. 230 c.p.p., circa i rapporti con il perito). Possono partecipare a tutte le operazioni cui prende parte il perito, compresi quindi l'esame delle parti e l'assunzione di prove (art. 228, comma 2 c.p.p.) e possono formulare osservazioni o riserve, da riportarsi nella relazione eventualmente redatta dal perito (art. 230, comma 2 c.p.p.). Quanto alle condizioni soggettive dei consulenti tecnici, va ricordato che l'art. 225, comma 3 c.p.p. (cui fa rinvio l'art. 233, comma 3) prevede che non possa essere nominato consulente «chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222, comma 1, lettere a), b), c) e d)».

Contestazione dell'accusa artt. 60, 405, 521, 522, 555 c.p.p.

L'art. 405 c.p.p., sotto la rubrica «inizio dell'azione penale», recita: «Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione». Ciò significa che durante la fase delle indagini preliminari [vedi →] non vi è ancora una imputazione formale, bensì un'ipotesi di reato intorno alla quale vengono svolte le indagini (si veda anche la chiara dizione usata nell'art. 60 c.p.p.): solo la verifica investigativa di tale ipotesi consente, in caso di esito positivo, l'esercizio dell'azione penale e la (—) precisa. La contestazione, perciò, assolve alla funzione di *garantire il contraddittorio sull'accusa*, fornendo all'indagato (divenuto, a seguito dell'iniziativa del P.M., imputato) gli elementi dai quali dovrà difendersi. Accanto a questa funzione, fondamentale per il rispetto dei diritti della difesa, la (—) assolve anche all'ulteriore funzione di de-

limitare la cognizione del giudice: l'art. 521 c.p.p., dopo aver fatta salva la possibilità, per il giudice, di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica (purché nell'ambito della sua competenza per materia), statuisce che si debba disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se si accerta che il fatto è diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 c.p.p. [vedi → *Contestazioni nuove*]. Interessa rilevare in proposito gli interventi modificativi apportati agli artt. 521 e 521bis c.p.p. della L. 16-12-1999, n. 479 (art. 47). Va peraltro notato che l'eventuale violazione di tale principio non determina la nullità dell'intera sentenza di condanna, ma solo del capo relativo al fatto che esorbita dalla regolare contestazione (art. 522, comma 2 c.p.p.).

Contestazioni nell'esame testimoniale artt. 500, 501 c.p.p.; L. 1-3-2001, n. 63

Nel processo accusatorio le prove devono formarsi in *dibattimento* [vedi →], attraverso il contraddittorio fra le parti. Queste, avendo indicato al giudice quali prove intendano far raccogliere, provvedono ad ascoltare personalmente i propri *testi* (cd. *esame*) ovvero sottopongono al cd. *controesame* i testi di parte contraria.

Può capitare che un teste riferisca in dibattimento fatti o circostanze diversi da quelli a suo tempo esposti al P.M. o alla P.G. Atteso che il giudice dibattimentale non conosce nulla della vicenda sottoposta al suo esame, e che potrebbe formarsi un errato giudizio in difetto della conoscenza delle iniziali dichiarazioni, la legge prevede che chi vi ha interesse provveda a «contestare» al teste quanto da lui dichiarato in precedenza, dandone lettura. Ciò, ovviamente, solo dopo che egli abbia reso la discorde dichiarazione (art. 500 c.p.p.): a tale ipotesi è equiparata quella del silenzio.

Contestazioni nuove artt. 423, 516-522 c.p.p.

L'azione penale, nel nuovo processo, viene esercitata quando il P.M. ravvisa la possibilità di formulare l'imputazione (art. 405 c.p.p.). Va tuttavia notato che può sopravvenire, o nel corso dell'udienza preliminare (art. 423 c.p.p.) o nel corso del dibattimento (art. 516 segg. c.p.p.), la necessità di correggere o integrare la contestazione iniziale. La legge prende in esame tale ipotesi, e dispone che:

- se il fatto risulta *diverso* ovvero deve contestarsi un *reato connesso* ex art. 12, comma 1, lett. b) o una *circostanza aggravante*, può provvedervi direttamente il P.M.; in tal caso,

qualora l'imputato sia assente, se le (—) avvengono nel corso dell'*udienza preliminare* [vedi →], esse verranno rivolte al difensore (art. 423 c.p.p.); se nel corso del *dibattimento* [vedi →], su richiesta del P.M., il presidente farà inserire le (—) nel verbale, e si provvederà alla sua notifica all'imputato, sospendendo il dibattimento (art. 520 c.p.p.);

- se si tratta di un fatto nuovo, le (—) sono sottoposte alla duplice condizione che l'imputato esprima il suo consenso e il giudice autorizzi la contestazione (nel dibattimento, il giudice valuterà che non ne derivi pregiudizio per la speditezza dei procedimenti: art. 518, comma 2 c.p.p.).

In ogni caso (fatta eccezione per la recidiva), le (—) impongono al giudice di informare l'imputato che può chiedere un termine per preparare la propria difesa in relazione alla nuova accusa (art. 519 c.p.p.).

La violazione di tali principi comporta la nullità della sentenza di condanna, limitatamente però al relativo capo (art. 522 c.p.p.).

Contestazioni suppletive art. 517 c.p.p.

Si ha quando il P.M. nel corso del dibattimento contesta all'imputato un reato connesso a quello per cui si procede ovvero una circostanza aggravante emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale [vedi → *Contestazioni nuove*].

Contraddittorio [PRINCIPIO DEL] artt. 187, 190, 498 c.p.p.

Nel *processo penale*, il principio del (—) si estrinseca in due fondamentali momenti:

- nella fase delle *indagini preliminari*, come diritto dell'indagato ad essere informato, perché possa con efficacia esercitare il suo diritto di difesa;
- nel *dibattimento*, come diritto alla parità di posizioni (artt. 3 e 24 Cost.), che si estrinseca nel diritto (affermato nel c.p.p.) di difendersi provando quanto si afferma.

In particolare, il diritto di addurre prove diverse da quelle addotte dalla controparte è strettamente connesso al concetto di (—), che sottintende l'esistenza di posizioni uguali, pur se contrapposte e distinte. Espressione del principio del (—) sono, ad esempio, gli artt. 187, 190 e 498 c.p.p.

Contumacia artt. 420quater-420quinquies-490 c.p.p.

La (—) in procedura penale indica la situazione giuridica dell'imputato che non compare all'udienza.

Sul punto, occorre chiarire che l'imputato ha il *diritto*, ma non l'obbligo di *comparire in dibattimento*, salva l'ipotesi eccezionale della necessità della sua presenza per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.

Il diritto ad essere presente comporta che il dibattimento debba essere rinviato se è provato o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della *vocatio in ius*, attuata mediante citazione a giudizio, ovvero quando risulta o appare probabile che la mancata comparizione sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento.

Diversamente, il dibattimento prosegue regolarmente il suo corso nel caso di (—), cioè nel caso di mancata comparizione volontaria.

Infatti, la mancata comparizione all'udienza dell'imputato, libero o detenuto, in caso di regolarità della sua *vocatio in ius*, rappresenta il frutto di una sua libera e lecita scelta; ma questa non può bloccare l'*iter* del processo. Si procede allora in (—) dell'imputato, che conserva sempre la facoltà di comparire in udienza per rendere dichiarazioni spontanee o anche assoggettarsi ad esame, se lo stato del dibattimento consente ancora tali atti; comunque, comparendo, viene meno la (—) e ciò facilita l'attività di notifica della decisione e della motivazione di essa (art. 420quater c.p.p.). Ed infatti, la sopravvenuta comparsa del giudicabile, lo rende presente a tali atti e questi non abbisognano di apposita notifica.

La legge n. 60/05 ha ampliato le garanzie per consentire l'**impugnazione delle sentenze contumaciali**. Modificando l'art. 175 c.p.p. è stato previsto che a sua richiesta l'imputato contumace è *restituito nel termine* per proporre l'impugnazione, salvo che non sia provato che egli abbia avuto effettiva conoscenza *del processo o del provvedimento* ed abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione. La novità rispetto alla previgente normativa è nel fatto che non è più a carico dell'imputato l'onere di dimostrare che l'assenza dal processo non è dipesa da sua colpa. La richiesta di restituzione in termini deve essere presentata entro 30 giorni dalla effettiva conoscenza del provvedimento.

Correzione delle sentenze artt. 130, 547 c.p.p.

Procedimento in *camera di consiglio* [vedi →], disposto d'ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento, finalizzato ad eliminare *errori od omissioni nella sentenza, nella ordinanza o nel decreto*, che non determinano la nullità, sem-

preché ciò non causi una modificazione essenziale dell'atto.

Se il provvedimento viziato è impugnato, e la *impugnazione* [vedi →] non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione.

Una forma assai particolare di (—) è la *rettificazione della sentenza impugnata* cui provvede la Corte di Cassazione nei casi previsti dall'art. 619 c.p.p.

Cosa giudicata art. 648 c.p.p.

Dispone l'art. 648 c.p.p. che sono irrevocabili le sentenze ed i decreti penali contro i quali non è più ammessa impugnazione (salva la revisione). È questa la nozione di giudicato formale.

Da ciò consegue che l'accertamento in ordine alla imputazione e alla responsabilità dell'imputato, contenuto nella sentenza o decreto, diviene definitivo (cd. giudicato sostanziale).

La stabilità del giudicato è garantita dalla regola che l'imputato prosciolto o condannato (con sentenza o decreto irrevocabile), non può essere sottoposto ad un nuovo procedimento per lo stesso fatto: principio del *ne bis in idem* (art. 649 c.p.p.).

La irrevocabilità attiene alla consumazione dell'esercizio dell'azione penale in uno dei procedimenti speciali o nel rito ordinario dibattimentale. Più specificamente possono divenire formalmente irrevocabili e costituire, per riflesso, giudicato sostanziale le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato, in sede di patteggiamento, nel giudizio direttissimo, nel giudizio immediato, ovvero nell'ordinario rito dibattimentale, oltre il decreto penale. Non è ricompresa nella elencazione la sentenza dell'udienza preliminare di non luogo a procedere, perché sempre revocabile (art. 434 c.p.p.).

• (—) *Giudicato cautelare*

Le ordinanze cautelari, una volta impuginate ai sensi degli artt. 309, 310, 311, quando si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità (cd. giudicato cautelare) che, pur non essendo parificabile all'autorità di cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il *bis in idem*, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione. Sicché, ad esempio, una volta emanata una misura cautelare, se questa viene confermata all'esito dei giudizi di impugnazione, non può più essere revocata dal giudice, a meno che non sopravvengano fatti nuovi, diversi da quelli valutati per l'applicazione della misura e nel corso delle impu-

gnazioni, e che incidono sulla persistenza dei gravi indizi di colpevolezza e/o sull'esistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura.

Costituzione delle parti art. 484 c.p.p.

Prima dell'inizio del dibattimento, il presidente deve controllare la regolare (—): il controllo investe la presenza delle parti nel giudizio, l'esistenza dei poteri di rappresentanza eventualmente richiesti, il patrocinio tecnico del difensore, oltre che la regolarità delle notifiche alle persone offese ed agli enti portatori di interessi generali ex art. 93 c.p.p. (v. *Cap. VIII §3*).

Costituzione di parte civile artt. 74-82 c.p.p.

Rappresenta il modo in cui l'*azione civile* viene inserita nel processo penale. La formalità di (—) prevede sempre una dichiarazione scritta, sottoscritta non dal danneggiato ma dal suo difensore, munito di procura speciale a lui conferita dall'interessato (v. *Cap. III, sez. V*).

Cross-examination [INTERROGATORIO INCROCIATO] artt. 498-499 c.p.p.

Si tratta di un *istituto processuale* che consiste nell'esame delle parti e dei testimoni direttamente sia da parte del *pubblico ministero* [vedi →] che del *difensore* [vedi →] che ha chiesto l'esame.

L'esame deve svolgersi mediante domande su fatti specifici e sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte o quelle che tendono a suggerire le risposte.

Durante l'esame, il giudice cura che questo sia condotto senza ledere il rispetto della persona ed interviene per assicurare la pertinenza della domanda, la genuinità della risposta, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni.

Custodia cautelare in carcere artt. 285-286

c.p.p.; D.L. 13-5-1991, n. 152 conv. in L. 12-7-1991, n. 203; L. 8-8-1995, n. 332

Rientra tra le *misure cautelari personali* [vedi →] e si sostanzia in una piena privazione della libertà.

Le **esigenze cautelari** sottese alla sua irrogazione sono comuni alle altre *misure cautelari* [vedi →] *personali*, salvo il ridimensionamento relativo all'art. 274, lett. c), quanto al pericolo di reiterazione di uno stesso reato, per la quale ipotesi è necessario che si tratti di delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

In ossequio ai *principi di gradualità* delle misure cautelari (art. 275) la scelta della custodia car-